



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE N° 1 - 27 luglio 2020**

Riunione del 15 Luglio 2020

### **62.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLE TESSERATE:**

- **Alessandra DAL BELLO**
- **Barbara DAL BELLO**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

*“Alessandra Dal Bello e Barbara Dal Bello, per avere, in violazione degli artt. 10 e 16 dello Statuto FIPAV; artt. 19, co. 2 e 22 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1, 55, co. 3, 74 e 102, lett. f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, diffuso commenti lesivi della onorabilità e del decoro dei tesserati della Volley Pojana Sossano ASD”;*

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle incolpate per l'udienza del 15 aprile 2020, poi rinviata dal Tribunale, visto il provvedimento di sospensione emanato dal Presidente Fipav per il periodo dal 19 marzo 2020 al 31 maggio 2020, all'udienza del 15 luglio 2020 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente L'Avv. Emma Grossi per le incolpate.

A detta udienza il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., dalle tesserate Alessandra e





Barbara Dal Bello, individuando la sanzione da comminare in 10 (dieci) giorni di sospensione da ogni attività federale.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 giorni;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e della richiesta di patteggiamento concordata;
- udito il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate in linea con la richiesta di patteggiamento;
- preso atto della documentazione tutta presente all'interno del fascicolo;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla decisione della CTA del Triveneto con la quale si disponeva lo scioglimento del vincolo delle atlete Alessandra e Barbara Dal Bello dal Sodalizio Volley Pojana Sossano ASD.

Difatti all'interno della documentazione allegata dal sodalizio al fascicolo del procedimento di svincolo, i Responsabili della CTA del Triveneto rinvenivano, e conseguentemente ritenevano opportuno segnalare alla Procura Federale, alcuni screenshot tratti dai social networks delle due atlete nei quali vi erano riportate espressioni lesive degli obblighi di lealtà e probità sportiva.

A seguito di notifica da parte della procura Federale di avviso conclusioni indagini la difesa delle incolpate faceva pervenire memoria difensiva datata 21 gennaio 2020, con la quale oltre a segnalare la carenza di legittimazione attiva nella pretesa punitiva della Federazione, allegava una lettera di scuse formali, a firma delle due atlete, trasmessa ai Rappresentanti del Sodalizio Volley Pojana Sossano ASD.

La Procura Federale riteneva comunque documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico delle odierne incolpate e ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva le stesse innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, tra cui la lettera di scuse inoltrata ai Rappresentanti del Sodalizio Volley



Pojana Sossano ASD, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico delle tesserate Alessandra Dal Bello e Barbara Dal Bello la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 10 (dieci).

Roma, 23 luglio 2020.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 luglio 2020